COMUNE DI CORRIDO
PROVINCIA DI COMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N 18 Reg.Delib. N. 525 Reg.Pubblic.

OGGETTO: VALORIZZAZIONE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI ATTINENTI AL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **NOVE** del mese di **GIUGNO** alle ore 16.00 nella Sede Comunale si è riunita la giunta comunale

Risultano:

		PRESENTE	ASSENTE
Molina Geom. Luigi	Sindaco	X	
Schiavina Giuliano	Assessore	X	
Gervasoni Dalila	Assesore		X

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Ciraulo.**
Il Sig. **Molina Luigi** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Delibera G.C. nr. 18 del 09.06.2014

OGGETTO: VALORIZZAZIONE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI ATTINENTI AL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con Contratto rep. n. 8 stipulato in data 21/11/1989 il Comune di Corrido ha concesso alla società Camuzzi Gazometri SpA., oggi Enel Rete Gas SpA, il diritto di esercitare in via esclusiva, su tutto il territorio comunale, il servizio di distribuzione di gas per un periodo di 30 anni decorrenti dal mese successivo alla prima erogazione del gas;
- che detto contratto, pertanto, prevede una scadenza naturale al 31/12/2029;
- che la normativa relativa al settore della distribuzione del gas metano è stata profondamente innovata dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 164/00, così come successivamente modificato ed integrato;
- che per effetto di quanto previsto dalla citata normativa, le concessioni per la distribuzione del gas metano possono essere affidate solo a seguito di una procedura di gara;
- che recentemente si sono aperti nuovi scenari normativi che andranno a innovare radicalmente la metodologia di affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale;
- che, infatti, in base alla previsione dell'art. 46 bis del D.L. n. 159/07 convertito in Legge n. 222/07 e s.m.i. l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale dovrà avvenire per Ambiti Territoriali Minimi (ATEM);
- che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale, n. 74 del 31/03/2011 ed entrato in vigore in data 01/04/2011 cd. "Decreto Ambiti", sono stati determinati gli ambiti territoriali sopra richiamati;
- che il medesimo decreto prevede che il gestore uscente, ai sensi dell'articolo 14 comma 7 del D. Lgs. 164/00, resta obbligato a proseguire la gestione fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento d'ambito;
- che il successivo D. Lgs. n. 93 del 01/06/2011, pubblicato nella G.U. n. 148 del 28/06/2011 - S.O. n. 157 ed entrato in vigore il 29/06/2011, stabilisce, per i Comuni che non hanno pubblicato bandi di gara o inviato le lettere di invito, che a decorrere dalla sua data di entrata in vigore le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione sono effettuate unicamente per ambiti territoriali;
- che il successivo D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 18/10/2011, pubblicato nella G.U. n. 252 del 28/10/2011 ed entrato in vigore il giorno successivo ha determinato i Comuni appartenenti a ciascuno degli ambiti territoriali instituiti con il D.M. 19/01/2011 sopra richiamato;
- che il Comune di Corrido rientra nell'ambito denominato "Como 3 - Impianto di Cernobbio e Nord - Sondrio", sulla base del quale verrà quindi indetta la gara per la riassegnazione del servizio;
- che con D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 del 12/11/2011, pubblicato nella G.U. n. 22 del 27/01/2012 - S.O. n. 20, entrato in vigore in data 11/02/2012, è stato definito il regolamento sui criteri di gara, contenente anche la tempistica di espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento unitario del servizio nonché le modalità per definire il valore di rimborso al gestore uscente;
- che il Contratto rep. n. 8 del 21/11/1989, all'art. 7 della convenzione allegata al medesimo, prevede che alla scadenza della concessione il gestore uscente debba essere rimborsato del valore delle opere realizzate relativamente a tutto l'impianto esistente, comprendente le tubazioni interrate, le derivazioni agli utenti fino ai contatori compresi, le eventuali apparecchiature di cabina principale di decompressione e misura e di tutti gli altri eventuali impianti connessi alla rete;
- che, a mente di quanto previsto dall'art. 14, comma 9, del citato decreto legislativo n. 164/00, gli oneri gravanti sul nuovo gestore, ai sensi del comma 8, sono indicati nel bando di gara, stimando il valore di rimborso delle immobilizzazioni previste dopo l'emissione dello stesso;
- che il bando di gara deve, altresì, riportare le modalità per regolare il valore di rimborso relativo alle immobilizzazioni di cui alla precedente premessa ed il gestore subentrante acquisisce la

disponibilità degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa;

- che il Comune ha avviato la procedura per la determinazione del valore di rimborso dell'impianto per la distribuzione del gas metano;
- che il Comune di Corrido, con lettera del 02/04/2013 prot. n. 2015, ha richiesto alla concessionaria lo stato di consistenza degli impianti;
- che la concessionaria ha predisposto lo stato di consistenza degli impianti fino a tutto il 31/12/2011 ed inviato all'ente concedente una sua proposta di valutazione di tali beni, quantificata in base alla consistenza degli impianti innanzi indicata;
- che le parti hanno avviato e condotto un tavolo tecnico congiunto ed effettuato in contraddittorio una analisi diretta ad individuare, anche tramite i necessari accertamenti, il valore industriale residuo degli impianti e delle reti gas alla data del 31/12/2011 in conformità al contratto sopra indicato ed alla normativa richiamata nelle premesse del presente Atto, le cui sedute si sono svolte secondo il seguente calendario: 08/05/2013, 10/06/2013 e 30/07/2013;
- che le parti, ad esito delle attività di cui alla precedente premessa, intendono definire in modo condiviso il valore di rimborso degli impianti e delle reti gas alla data del 31/12/2011 in conformità al contratto sopra indicato ed alla normativa richiamata nelle premesse del presente Atto;

VISTA la precedente deliberazione della Giunta Comunale nr. 62 del 15.11.2013 con cui si è approvato un valore di rimborso degli impianti descritti nello stato di consistenza realizzati dalla concessionaria sino al 31.12.2011 pari ad € 705.770,00 oltre IVA di legge;

PRESO ATTO CHE con efficacia ed a fare data dal 19.03.2014 la società Enel Rete Gas spa ha variato la propria denominazione sociale in 2I RETE GAS S.p.A.;

CONSIDERATO CHE

- successivamente alla sopra citata approvazione da parte di questo Ente, l'art. 1 comma 16 del D.L. nr. 145 del 23.12.2013 convertito in legge nr. 9 del 21.02.2014 ha modificato l'art. 15 comma 5 del D. Lgs. 164/2000 stabilendo che dal valore di rimborso devono essere detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località. Valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente;
- la concessionaria ha provveduto ad aggiornare il valore di rimborso degli impianti realizzati alla data del 31.12.2011 secondo le previsioni di cui al citato D.L. nr. 145/2013 convertito in legge nr. 9/2014
- a fronte di ciò le parti hanno avviato e condotto un nuovo tavolo tecnico ed effettuato in contradditorio una analisi diretta ad individuare, anche tramite necessari accertamenti, il valore industriale residuo degli impianti e delle reti gasa alla data del 31.12.2011 aggiornato secondo i disposti del D.L. 145/2013 convertito in Legge nr. 9/2014 la cui seduta si è svolta il giorno 10.04.2014;

VISTA la nota prot. n. U-2014-0021231 del 27.03.2014 con la quale la società 2I RETE GAS S.p.A. ha trasmesso la determinazione del valore di rimborso degli impianti;

VERIFICATO CHE i contributi privati percepiti, pari ad € 25.757,00, devono essere dedotti dall'importo di € 705.770,00 precedentemente quantificato quale valore residuo industriale della rete di distribuzione del gas metano nel territorio comunale di Corrido;

PRESO ATTO della valutazione dell'impianto, avvenuta in conformità al contratto sopra indicato ed alla normativa richiamata, per un valore di rimborso degli impianti descritti nello stato di consistenza realizzati dalla concessionaria sino al 31/12/2011 pari ad € 680.013,00 oltre IVA, come da relazione di stima;

Delibera G.C. nr. 18 del 09.06.2014

VISTO l'allegato schema dell'atto da sottoscrivere tra il Comune di Corrido e la società 2I RETE GAS S.p.A. per la definizione della valorizzazione delle reti e degli impianti attinenti al servizio pubblico di distribuzione del gas naturale;

RITENUTO di provvedere di conseguenza;

VISTO il parere favorevole espresso a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 dal competente Responsabile dei servizio in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

CON voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE il valore residuo industriale della rete di distribuzione del gas metano nel territorio comunale di Corrido, determinato in € 680.013,00 oltre IVA;

2. DI APPROVARE lo schema dell'atto da sottoscrivere tra il Comune di Corrido e la società 2I RETE GAS S.p.A.per la definizione della valorizzazione delle reti e degli impianti attinenti al servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, che si allega alla presente quale sua parte integrante e sostanziale;

3. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio competente di predisporre tutti gli atti inerenti e conseguenti il presente provvedimento, compresa la sottoscrizione del relativo atto tra il Comune di Corrido e la società 2I RETE GAS S.p.A.;

4. DI DARE ATTO che copia del presente atto verrà trasmessa al Comune di Sondrio in quanto stazione appaltante dell'ATEM "Como 3" per i conseguenti provvedimenti;

5. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Corrido;

6. DI DICHIARARE con successiva votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Delibera G.C. nr. 18 del 09.06.2014

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Molina Geom. Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ciraulo Dott.ssa Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'albo pretorio di questo Comune il giorno e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Nello stesso giorno in cui è stato affisso all'Albo pretorio, il presente verbale viene comunicato con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 Tuel approvato con D.Lgs. 267/2000.

Lì ....13-06-2014.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ciraulo Dott.ssa Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il .....09-06-2014.....

!_! è decorso il termine di cui al 3° comma dell'art. 134 del Tuel senza che siano stati sollevati rilievi.

!X! è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Tuel.

Lì .....13-06-2014.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ciraulo Dott.ssa Maria

COMUNE DI CORRIDO
PROVINCIA DI COMO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 18 DEL 09.06.2014

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:

OGGETTO: VALORIZZAZIONE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI ATTINENTI AL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

****

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. il sottoscritto **responsabile ufficio tecnico** esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta della deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CORRIDO 09.06.2014 Carmen De Benedetti

****

Ai sensi dell'art.49 comma 1 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. il sottoscritto **responsabile del servizio finanziario** esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta della deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CORRIDO ----------

_____

****